

	Comune di Santo Stefano Ticino Città metropolitana di Milano	C.C.	Numero: 10	data: 31-01-2017
	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI 2017			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciassette addi trentuno del mese di Gennaio alle ore 21,00 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 1^a convocazione.

Elenco consiglieri:

		Presenti
1)	TUNESI DARIO	SI
2)	ZANZOTTERA ALESSIO	SI
3)	CASTIGLIONI MASSIMILIANO	NO
4)	GANZELMI ROBERTA NICOLE	SI
5)	CUCCHETTI FABIO	SI
6)	SPAZZADESCHI FERDINANDO	SI
7)	OLDANI LISA	SI
8)	DE VECCHI FABIO	SI
9)	BRAMBILLA GIUSEPPE	SI
10)	CHIODINI MARCO	SI
11)	DI MUOIO COSTABILE	SI
12)	VISMARA FIORENZO	NO
13)	SERATI ELDA	NO

Partecipa alla seduta il Dr. Sandro Rizzoni – Segretario del Comune di Santo Stefano Ticino.

Il Sig. Dario Tunesi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Vice Sindaco Alessio Zanzottera.

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

- Aliquota 2 per mille: immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
- Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L n. 557/1993;
- Aliquota 1,7 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e richiamato il comma 42 della legge 232/16 che proroga tale blocco anche per l'anno 2017;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a 1,7 per mille per tutte le fattispecie soggette, ed un'aliquota pari al 1,00 per mille per gli immobili rurali;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è previsto lo stanziamento di entrata relativo alla TASI;

RITENUTO quindi necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2017;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Consiglieri presenti	n.10
Assenti	n. 3
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 2 (Chiodini – Di Muoio)
Contrari	n. --

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) 2. di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

- Aliquota 2 per mille: immobili adibiti ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

- Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L n. 557/1993;

- Aliquota 1,7 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili;

3) si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

4) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Successivamente,

Consiglieri presenti	n.10
Assenti	n. 3
Voti favorevoli	n. 8
Astenuti	n. 2 (Chiodini – Di Muoio)
Contrari	n. --

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A)**SERVIZI INDIVISIBILI - INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI**

I costi dei servizi indivisibili sottoelencati, ai sensi dell'art.1 comma 682 della Legge 147/2013, saranno coperti dal gettito della TASI. Le voci di spesa sono tratte dal Bilancio di Previsione 2017:

Servizio Indivisibile	Previsione di competenza	Intervento
Illuminazione Pubblica e servizi connessi	€ 80.000,00	Acquisto beni e servizi
Servizi Demografici	€ 90.000,00	Personale
Servizio biblioteca	€ 29.000,00	Spese funzionamento
Polizia Locale	€ 81.000,00	Personale
Tutela ambiente	€ 30.000,00	Manutenzione
TOTALE	€ 310.000,00	

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Città metropolitana di Milano

Allegato alla proposta di:

Deliberazione Consiglio comunale N. 10 del 31-01-2017
Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE TASI 2017.**

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Li 23.01.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Maria Colombo

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Li 23.01.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Maria Colombo

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio)

In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile con riferimento alle previsioni di bilancio, nonché alla verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate e di impiego delle spese, si esprime parere

Favorevole

Contrario

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Città metropolitana di Milano
Via Garibaldi n.9 – C.A.P. 20010

Delibera C.C. n. 10 del 31-01-2017

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consigliare.

Esteso e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Dario Tunesi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Sandro Rizzoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000)

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Santo Stefano Ticino, li - 6 FEB. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Sandro Rizzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000)

Si certifica che in data _____ la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi del III comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma IV)

Santo Stefano Ticino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Sandro Rizzoni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Santo Stefano Ticino, li - 6 FEB. 2017

UFFICIO SEGRETERIA
Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppina Bertani